

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA M16
“Cooperazione”
(art. 35 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 16.10.1
“Progetti di filiera organizzata”

INDICE

Articolo	1	Definizioni
Articolo	2	Obiettivi e finalità della misura
Articolo	3	Ambito territoriale di intervento
Articolo	4	Soggetti beneficiari
Articolo	5	Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
Articolo	6	Limitazioni e vincoli
Articolo	7	Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno
Articolo	8	Documentazione da presentare a corredo della domanda
Articolo	9	Agevolazioni previste e Spese ammissibili
Articolo	10	Criteri per la selezione della domande e Modalità di formazione delle graduatorie
Articolo	11	Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa
Articolo	12	Procedure d'attuazione
Articolo	13	Disposizioni generali
Articolo	14	Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Articolo	15	Programmazione finanziaria

ARTICOLO I

Definizioni

Agli effetti del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2015)8079 del 17/11/2015 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 657 del 25/11/2015.

Operazione: progetto o gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n.1303/2013).

Fascicolo Unico Aziendale: Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli riconducibili ad un beneficiario.

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del direttore della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.

Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 656/2015, svolge le funzioni di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Lazio.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione.

Domanda di Sostegno: domanda di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di Pagamento: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell'ammissione della domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Conto corrente: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo del conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo.

Filiera organizzata: Filiera agroalimentare che comprende almeno le attività di produzione primaria, di trasformazione e di commercializzazione del prodotto finito, formalmente organizzata attraverso la stipula di un Accordo di filiera.

Progetto di filiera organizzata: Progetto di cooperazione coerente con il settore produttivo interessato, descrittivo degli scopi e finalità che la filiera si propone di raggiungere, dell'ambito di intervento, della tipologia degli interventi da realizzare.

Accordo di filiera: Accordo scritto stipulato dai partecipanti diretti e indiretti che, al fine del raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, vincola gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto di filiera organizzata, contiene gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti.

Soggetto capofila: Soggetto beneficiario destinatario del sostegno, individuato nell'Accordo di filiera.

Partecipante diretto: Soggetto giuridico che aderisce ad almeno una delle misure /sottomisure del PSR 2014/2020 previste dal bando "Progetti di filiera organizzata", avente i requisiti di ammissibilità richiesti da ogni singola sottomisura/operazione.

Partecipante indiretto: Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di filiera che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, pur non aderendo a nessuna misura / sottomisura del PSR 2014/2020. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di filiera e possono partecipare a più progetti di filiera anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento. I partecipanti indiretti sono esclusi dal calcolo del contributo.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità della sottomisura

La sottomisura prevede il sostegno alla cooperazione al fine di potenziare e valorizzare le diverse filiere produttive operanti nel territorio.

I progetti di filiera organizzata, coerentemente con la strategia del PSR 2014-2020 di promuovere l'organizzazione delle filiere agroalimentari, poggiano sulla capacità e volontà di aggregare più idee e/o progetti per il perseguimento di un fine comune tra le imprese della filiera.

Gli obiettivi del Progetto, realizzato dal Soggetto capofila individuato nell'Accordo di filiera, sono i seguenti:

- Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- Superare gli ostacoli a livello di impresa individuale con lo strumento della filiera organizzata;
- Favorire la realizzazione di interventi nella produzione primaria, nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Sono rappresentati dal **Soggetto capofila** dei partenariati che partecipano alla "filiera organizzata"

Il soggetto capofila dovrà essere un soggetto giuridico associativo rappresentativo degli agricoltori o delle imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento della UE n. 2012/C326/01, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare:

- Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del reg. Ue 1308/2013;
- Cooperative;
- Consorzi e Consorzi di Consorzi;

Il soggetto capofila provvede:

- alla promozione dell'Accordo di filiera e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti;
- al coordinamento e all'animazione territoriale finalizzata alla promozione dell'Accordo di Filiera Organizzata e all'informazione ai potenziali partecipanti beneficiari;
- alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione dell'Accordo e del Progetto;

- al coordinamento generale delle attività e dei rapporti con l'Amministrazione Regionale, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti dell'accordo;
- a tutti gli adempimenti necessari per una efficace realizzazione dell'Accordo e del Progetto di filiera organizzata.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE C 244 del 1.10.2004).

ARTICOLO 5

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

Il soggetto beneficiario che intende presentare domanda di sostegno è tenuto a promuovere la costituzione di una **Filiera Organizzata** attraverso la realizzazione di una adeguata pubblicità, la sottoscrizione di un **Accordo di Filiera** e la presentazione di un **Progetto di Filiera**.

Sono ammessi a sostegno i progetti di filiera organizzata per i quali è stata svolta, da parte del soggetto capofila, una adeguata attività di animazione e informazione che consenta la massima diffusione delle opportunità legate alla partecipazione alla filiera.

Tale attività deve essere svolta con anticipo rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno e deve riguardare i seguenti argomenti:

- il settore nel quale si svilupperà la filiera;
- l'idea progettuale relativa alla filiera, le modalità di adesione al progetto e di selezione dei partecipanti;
- le opportunità offerte dal presente bando;
- i vincoli previsti dal bando "Progetti di filiera organizzata";
- la necessità di sottoscrivere un Accordo di filiera tra tutti i partecipanti per la gestione dei rapporti interni.

L'attività di promozione si intende realizzata quando sono effettuate almeno:

- n. I riunione pubblica;
- n. I avviso su sito Web di azienda/associazione agricola e n. I avviso su una rivista di un'associazione agricola e/o una riunione pubblica tenuta in provincia diversa da quella precedente;
- n. I comunicato su quotidiani a livello regionale o riviste specializzate di settore.

Tra i partecipanti diretti ed indiretti della filiera organizzata dovrà essere sottoscritto un **Accordo di filiera** che dovrà contenere:

- indicazione degli scopi e finalità;
- elenco dei soggetti partecipanti, ruoli e responsabilità di ciascun componente;
- individuazione del Soggetto Capofila e conferimento dell'incarico di elaborazione e presentazione del progetto di filiera e del coordinamento, organizzazione e monitoraggio della fase realizzativa;
- responsabilità delle parti, descrizione dei vincoli che legano i sottoscrittori dell'accordo in relazione agli obblighi di vendita /acquisto, al prezzo e alla qualità dei prodotti;
- durata dell'accordo superiore a quella prevista per la realizzazione del progetto di filiera;
- impegno da parte dei produttori che partecipano al progetto di filiera a conferire al/ai soggetto/i che operano la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, essi stessi beneficiari della "filiera organizzata", almeno la prevalenza delle produzioni ottenute in azienda relativamente al comparto oggetto dell'accordo di filiera, almeno per tutta la durata prevista dall'accordo stesso. Dovranno inoltre essere indicati i quantitativi complessivi oggetto di conferimento e la loro percentuale rispetto alla produzione totale;
- impegno ad utilizzare negli impianti di trasformazione /commercializzazione la materia prima proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti all'accordo di filiera per almeno tutta la durata prevista dall'accordo stesso. Dovranno essere indicati i quantitativi di materia prima provenienti dalle imprese agricole di produzione primaria, partecipanti all'accordo di filiera, e la loro percentuale rispetto alla produzione totale lavorata;
- impegno di ciascun partecipante a realizzare i singoli interventi e a rispettare gli obblighi sanciti nell'accordo di filiera;
- individuazione di un sistema di tracciabilità della materia prima oggetto dell'accordo di filiera;
- modalità operative in caso di subentro/integrazione dei partecipanti;
- definizione di eventuali penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dai singoli partecipanti.

Dovrà essere presentato un **Progetto di filiera Organizzata**, coerente con le finalità della misura, di durata massima di anni 3 (a decorrere dall'accettazione dell'Atto di Concessione), che definisca nel dettaglio gli aspetti di seguito specificati:

- le criticità della filiera e i relativi fabbisogni;

- gli obiettivi, quantificati in termini economico/finanziari, con indicazione del miglioramento del rendimento economico e/o della qualità delle produzioni, che si intendono conseguire con il progetto proposto;
- gli interventi che si propone di realizzare;
- l'elenco dei partecipanti diretti;
- le sottomisure/operazioni del PSR, attivate da ciascun partecipante diretto, con indicazione del numero della domanda di sostegno presentata, del CUAA e con la descrizione delle tipologie di investimento previste e dei relativi importi;
- quadro economico (elenco delle spese previste) e piano finanziario;
- la sottoscrizione del Capofila;

La realizzazione della "filiera organizzata" può prevedere l'attivazione, attraverso la presentazione delle relative domande di sostegno, delle seguenti misure /sottomisure / tipologie di operazioni:

- Misura 4.1.1. "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni".
- Misura 4.1.3. "Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi".
- Misura 4.1.4. "Investimenti nelle aziende agricole per l'approvvigionamento /utilizzo di fonti energia rinnovabile, sottoprodotti e materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari".
- Misura 4.2.1. "Investimenti nelle imprese agroalimentari".
- Misura 4.2.2. "Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare l'efficienza energetica".
- Misura 4.2.3. "Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili".
- Misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari".
- Misura 9 "Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori".
- Misura I "Formazione".
- Misura I6 "Cooperazione".

Il progetto dovrà prevedere almeno la partecipazione di soggetti che lungo la filiera agroalimentare operano nel settore della produzione primaria e nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti, i quali dovranno attivare almeno una operazione a valere sulla sottomisura 4.1 e una sulla

sottomisura 4.2, definite come sottomisure obbligatorie della "filiera organizzata", attraverso la presentazione delle relative domande di sostegno.

Sono considerati partecipanti diretti esclusivamente i soggetti che aderiscono ad almeno una delle misure /sottomisure del PSR 2014/2020 sopra indicate.

E' consentita la presentazione di progetti multifiliera, ovvero su più filiere concentrate su un determinato territorio.

I soggetti che aderiscono alla filiera organizzata, per realizzare le operazioni finanziate nell'ambito delle misure del PSR, devono partecipare ai bandi ed alle selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti, devono essere in possesso dei requisiti di accesso, soddisfare le condizioni di ammissibilità, rispettare gli impegni previsti nelle singole schede di misura del Programma.

La partecipazione alla filiera organizzata dovrà essere improntata al rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, libertà di accesso e pari opportunità.

ARTICOLO 6

Limitazioni e vincoli

Il progetto si intende realizzato se, in fase di rendicontazione:

- sono conseguiti gli obiettivi previsti nel Progetto di filiera;
- sono realizzati gli investimenti a valere su almeno una sottomisura 4.1 e una sottomisura 4.2, definite come sotto-misure obbligatorie della "filiera organizzata".

Le priorità relative ai punteggi attribuiti in sede di valutazione, riferiti ai criteri di selezione devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, salvo eventuali ridefinizioni dei punteggi ritenute ammissibili.

ARTICOLO 7

Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno dovranno pervenire entro il 15 marzo 2017.

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria per il soggetto capofila la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda avvalendosi per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

Tutta la documentazione di cui al successivo art. 8, dovrà essere convertita in formato PDF, firmata con apposita firma digitale ed allegata elettronicamente alla domanda di sostegno.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Non è consentito avere in corso sulla medesima sottomisura più domande di sostegno.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. **Progetto di filiera** organizzata contenente indicazione degli scopi e finalità pertinenti con quanto previsto dalla filiera, ambito di intervento, tipologia degli interventi da realizzare anche attraverso l'attivazione delle misure previste, tempi (crono programma) e relativi importi (quadro economico e piano finanziario), i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione.
2. **Accordo di filiera** autenticato dal Notaio secondo quanto stabilito dall'art. 2703 del C.C., dovrà essere sottoscritto dai partecipanti alla filiera organizzata e dovrà prevedere l'impegno/delega a favore del "soggetto capofila" di conferimento dell'incarico di elaborazione e presentazione del progetto di filiera e del coordinamento e dell'organizzazione della fase realizzativa.
L'accordo di filiera può essere rappresentato dall'atto costitutivo e/o dallo statuto del Soggetto Capofila qualora la filiera si identifichi con lo stesso e nel caso in cui tali atti contengano i contenuti minimi di cui all'articolo 5 "Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni"
3. **Atto costitutivo e Statuto del Soggetto capofila..**
4. Documentazione a dimostrazione delle azioni svolte relativamente all'attività di animazione territoriale per l'informazione e la promozione del Progetto verso tutti i potenziali attori della filiera;

5. Documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione.
6. Dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per l'iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
7. Dichiarazione di non essere impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE C 244 del 1.10.2004).

La documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 costituisce documentazione essenziale ai fini della valutazione della ricevibilità della domanda.

ARTICOLO 9

Agevolazioni previste e spese ammissibili

Il sostegno concesso è pari al 100% delle spese sostenute.

Il costo massimo ammissibile è di 100.000,00 € a progetto e comunque non superiore a 3.000,00 € a soggetto partecipante diretto (sono esclusi i soggetti partecipanti indiretti).

Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto di filiera come di seguito dettagliato:

- 1) spese di animazione, pubblicità e promozione propedeutiche alla domanda di sostegno;
- 2) spese sostenute per la costituzione del partenariato, spese notarili e di registrazione;
- 3) costi per le tecnologie hardware e software, funzionali al progetto di filiera;
- 4) costi per attività di consulenza e assistenza tecnico specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione per la costituzione della filiera e per la redazione del progetto fino ad un massimo del 12% della spesa ammessa a contributo;
- 5) studi e ricerche funzionali alla redazione del progetto di filiera;
- 6) costi per la gestione, sviluppo e monitoraggio del progetto di filiera;
- 7) rimborsi spese (fino ad un massimo del 5% dell'aiuto totale) per trasferte del personale dipendente del Soggetto Capofila, purché debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività svolte.

In particolare, sono riconosciute spese sostenute per l'utilizzo dei mezzi di trasporto in regolare servizio di linea (treno, bus urbani ed extraurbani, metropolitane ecc.) e del mezzo proprio. In caso di viaggio con mezzi pubblici sono ammesse a rimborso le spese documentate relative al costo del biglietto in classe economy. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio è riconosciuta un'indennità chilometrica nella misura di 1/5 del costo della benzina, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute per i pedaggi autostradali.

Le spese ammissibili saranno quantificate anche nel rispetto dei limiti dei costi di riferimento calcolati nei prezzari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di costo non incluse nei prezzari regionali si procederà, nel rispetto di quanto stabilito al punto 6, art. 17, delle Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 di cui all'Allegato I alla DGR n. 147 del 05/04/2016, al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Il controllo dovrà verificare che le offerte siano rilasciate da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro antecedentemente la presentazione della domanda di aiuto tramite la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero su quella del tecnico delegato che devono essere indicate nella domanda di aiuto e che siano comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato. Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata, ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico).

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno all'autorità competente, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, quali prestazioni immateriali come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità e attività di animazione, che possono essere riconosciute anche precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.

In analogia a quanto stabilito per le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, le suddette spese non potranno essere ritenute ammissibili se sostenute anteriormente ai 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno.

ARTICOLO 10

Criteri di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di aiuto da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio nella seduta del 04/12/2015.

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente tipologia di operazione, concorreranno, unitamente alle altre domande presentate, a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie, con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

Misura 16.10 – Progetti di filiera organizzata

Tipologia di priorità	Principi	Codice	Criteri	Punteggio per criterio	Punteggio massimo per gruppi di criteri	Punteggio massimo per tipologia di priorità
PRIORITA' RELATIVE ALLA QUALITA' PROGETTUALE	Grado di coerenza della "Filiera organizzata"	16.10.1.Aa	Coerenza interna ed esterna del progetto della "filiera organizzata" . Sarà verificato il livello di coerenza della progettazione con la strategia complessiva del programma ed in particolare con i fabbisogni, le priorità e gli obiettivi dello sviluppo rurale – Livello di coerenza ALTO	6	6	12
		16.10.1.Ab	Coerenza interna ed esterna del progetto della "filiera organizzata" . Sarà verificato il livello di coerenza della progettazione con la strategia complessiva del programma ed in particolare con i fabbisogni, le priorità e gli obiettivi dello sviluppo rurale - Livello di coerenza MEDIO	4		
		16.10.1.Ac	Coerenza interna ed esterna del progetto della "filiera organizzata" . Sarà verificato il livello di coerenza della progettazione con la strategia complessiva del programma ed in particolare con i fabbisogni, le priorità e gli obiettivi dello sviluppo rurale - Livello di coerenza BASSO	2		
	Sostenibilità economica – finanziaria degli investimenti previsti nella filiera organizzata	16.10.1.Ba	Grado di sostenibilità economico-finanziaria. Il livello della sostenibilità finanziaria degli investimenti sarà valutato sulla base degli indicatori economico-finanziari dei piani di sviluppo aziendale (business-plan) degli investimenti previsti nella filiera – Livello di sostenibilità finanziaria ALTO	6	6	
		16.10.1.Bb	Grado di sostenibilità economico-finanziaria. Il livello della sostenibilità finanziaria degli investimenti sarà valutato sulla base degli indicatori economico-finanziari dei piani di sviluppo aziendale (business-plan) degli investimenti previsti nella filiera – Livello di sostenibilità finanziaria MEDIO	4		
		16.10.1.Bc	Grado di sostenibilità economico-finanziaria. Il livello della sostenibilità finanziaria degli investimenti sarà valutato sulla base degli indicatori economico-finanziari dei piani di sviluppo aziendale (business-plan) degli investimenti previsti nella filiera – Livello di sostenibilità finanziaria BASSO	2		
PRIORITA' SETTORIALI	Priorità settoriali per i comparti produttivi	16.10.1.Ca	Priorità settoriali per i seguenti comparti produttivi: BOVINI, OVI-CAPRINI E OLIVICOLAIO. La priorità è attribuita ai progetti di "filiera organizzata" che prevedono la prevalenza economica, calcolata sul costo totale degli interventi, per progetti che prevedono investimenti aziendali e per la trasformazione/commercializzazione dei prodotti nei comparti produttivi suddetti	10	10	10

		16.10.1.Cb	Priorità settoriali per i seguenti comparti produttivi: ORTOFRUTTA e VITIVINICOLO. La priorità è attribuita ai progetti di "filiera organizzata" che prevedono la prevalenza economica, calcolata sul costo totale degli interventi, per progetti che prevedono investimenti aziendali e per la trasformazione/commercializzazione dei prodotti nei comparti produttivi suddetti	5		
PRIORITY' RELATIVE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Livello di innovazione	16.10.1.D	Innovazione di processo e di prodotto. La priorità è attribuita se almeno il 15% degli investimenti inseriti nella progettazione della "filiera organizzata" prevede la realizzazione di interventi inclusi nell' "Elenco (catalogo) regionale delle innovazioni" elaborato sulla base delle iniziative e delle esperienze condotte nella misura 124 del PSR 2007/2013 e nella misura 16.2 del PSR 2014/2020	6	6	16
		16.10.1.E	Partecipazione ai PEI. La priorità è attribuita alle "filiere organizzate" per le quali è previsto che una parte, almeno il 20%, delle imprese agricole o delle imprese che operano nel campo della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, partecipano a gruppi operativi del PEI ritenuti ammissibili nell'ambito della sottomisura 16.1	5	5	
	Grado di incidenza degli investimenti volti al miglioramento delle performance ambientali	16.10.1.F	Investimenti per l'efficiamento energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili. La priorità è attribuita nel caso in cui almeno il 15% del costo totale degli investimenti previsti dagli aderenti alla "filiera organizzata" è destinato a interventi per l'efficiamento energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi nell'ambito delle seguenti "tipologie di operazione": 4.1.3, 4.1.4., 4.2.2 e 4.2.3.	5	5	
PRIORITY' RELATIVE AI CONFERIMENTI DELLA MATERIA PRIMA	Conferimento della materia prima	16.10.1.G	Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare a distanza di 70 Km . La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo da trasformare proviene da conferimenti di produttori agricoli di base il cui centro aziendale ricade entro la distanza di 70 Km dall'impianto di trasformazione.	10	10	26
		16.10.1.Ha	Quantità di materia prima conferita. La priorità è attribuita se la percentuale di materia prima di base conferita all'impresa di trasformazione / commercializzazione che aderisce alla filiera è maggiore del 60% della produzione totale commercializzabile dei produttori di base	4		
		16.10.1.Hb	Quantità di materia prima conferita. La priorità è attribuita se la percentuale di materia prima di base conferita all'impresa di trasformazione/commercializzazione che aderisce alla filiera è compresa tra il 75% e il 90% della produzione totale commercializzabile dei produttori di base	7	10	
		16.10.1.Hc	Quantità di materia prima conferita. La priorità è attribuita se la percentuale di materia prima di base conferita all'impresa di trasformazione/commercializzazione che aderisce alla filiera è superiore al 90% della produzione totale commercializzabile dei produttori di base	10		
		16.10.1.I	Quantità di materia prima lavorata dal soggetto trasformatore/commercializzatore proveniente dalle imprese agricole aderenti. La priorità è attribuita se la percentuale di materia prima lavorata/ commercializzata proveniente dalle imprese aderenti supera il 50% della quantità totale lavorata.	6	6	
PRIORITY' TERRITORIALI	Localizzazione territoriale degli investimenti realizzati dalla filiera in aree rurali	16.10.1.La	Localizzazione degli interventi. La priorità è attribuita se la prevalenza degli investimenti, riferiti al costo totale degli interventi, è ubicato in zone montane (direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3) o in zone D , secondo la classificazione dello sviluppo rurale	5	5	5
		16.10.1.Lb	Localizzazione degli interventi. La priorità è attribuita se la prevalenza degli investimenti, riferiti al costo totale degli interventi, è ubicato in zone C , secondo la classificazione dello sviluppo rurale	3		
PRIORITY' PER LA QUALITA' DEL PARTENARIATO	Rappresentatività della filiera organizzata: numero dei soggetti che aderiscono alla filiera organizzata	16.10.1.Ma	Numero di imprese di trasformazione / commercializzazione che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.2 - livello ALTO (*)	6		31
		16.10.1.Mb	Numero di imprese di trasformazione / commercializzazione che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.2 - livello MEDIO (*)	4	6	
		16.10.1.Mc	Numero di imprese di trasformazione / commercializzazione che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.2 - livello BASSO (*)	2		
		16.10.1.Na	Numero di imprese agricole che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.1 - - livello ALTO (*)	8		
		16.10.1.Nb	Numero di imprese agricole che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.1 - - livello MEDIO (*)	5	8	
		16.10.1.Nc	Numero di imprese agricole che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.1 - - livello BASSO (*)	2		



Unione Europea
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE
LAZIO



Qualità del partenariato. Forme di aggregazione	16.10.1. O	Organizzazione di produttori. La priorità è attribuita se il soggetto capofila della filiera organizzata è una OP riconosciuta ai sensi dell'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e iscritte negli elenchi delle O.P pubblicati dal Ministero delle politiche Agricole, alimentari e Forestali.	8	8
Presenza di beneficiari con produzione e lavorazione di prodotti inseriti in sistemi di qualità riconosciuti	16.10.1. P	Presenza di beneficiari che rientrano in produzioni di qualità. La priorità è attribuita con il criterio della prevalenza (51%) riferito al numero degli agricoltori che aderiscono alla filiera organizzata che producono inseriti in SdQ riconosciuti e risultanti dalle banche dati del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e attraverso i rispettivi Organismi di controllo autorizzati delle DOP e IGP.	4	4
Investimenti collettivi	16.10.1. Q	Investimenti collettivi nelle "filiere organizzate". La priorità è riconosciuta nel caso in cui nel progetto della filiera organizzata sia prevista la realizzazione di almeno un "investimento collettivo" da realizzarsi nell'ambito della sottomisura 4.1.	5	5
Punteggio Massimo ottenibile			100	100
Punteggio minimo (*) = 35 da ottenere con almeno 4 criteri.				
(*)Gli scaglioni relativi al numero di aziende o imprese che aderiscono alle sottomisure 4.1. e 4.2, sulla base del quale stabilire il livello alto/medio/basso, saranno definiti, in maniera distinta, per ciascuna filiera produttiva				

Il criterio di selezione “Grado di coerenza della Filiera organizzata” sarà valorizzato utilizzando l'indicatore “n. sottomisure attivate/n. partecipanti alla filiera”, come sotto riportato:

codice	Indicatore / intensità	punteggio
16.10.1.Aa	Livello di coerenza ALTO n. sottomisure attivate/n. partecipanti alla filiera: $\geq 0,7$	6
16.10.1.Ab	Livello di coerenza MEDIO n. sottomisure attivate/n. partecipanti alla filiera: $\geq 0,4$ e $< 0,7$	4
16.10.1.Ac	Livello di coerenza BASSO n. sottomisure attivate/n. partecipanti alla filiera: $< 0,4$	2

Il criterio di selezione “Sostenibilità economica – finanziaria degli investimenti previsti nella filiera organizzata” sarà valorizzato utilizzando l'indicatore “FCFE* ANNO N / FCFE* ANNO 0”, come sotto riportato:

codice	Indicatore / intensità	punteggio
16.10.1.Ba	Livello di sostenibilità finanziaria ALTO Media indicatore (FCFE* ANNO N / FCFE* ANNO 0) investimenti previsti $\geq 1,60$	6
16.10.1.Bb	Livello di sostenibilità finanziaria MEDIO Media indicatore (FCFE* ANNO N / FCFE* ANNO 0) investimenti previsti $\geq 1,40$ e $< 1,60$	4
16.10.1.Bc	Livello di sostenibilità finanziaria BASSO Media indicatore (FCFE* ANNO N / FCFE* ANNO 0) investimenti previsti $< 1,40$	2

Seguendo le indicazioni di cui alla Determinazione n. G03871 del 18 aprile 2016:

1) dovrà essere calcolato il seguente rapporto: $FCFE * \text{anno N}$ (valore della sostenibilità economica / finanziaria a fine investimento) / $FCFE * \text{anno 0}$ (valore della sostenibilità economica / finanziaria a inizio investimento) per le sottomisure, per le quali è prevista la presentazione del business plan, presenti nel progetto di filiera.

L'asterisco si riferisce alla eventuale ponderazione del valore di sostenibilità finanziaria effettuata a secondo della sottomisura di riferimento.

- 2) Dovrà essere effettuata la media dei rapporti sopra calcolati;
- 3) La media calcolata indicherà il valore da utilizzare per l'individuazione del punteggio da richiedere in domanda.

Il criterio di selezione “Rappresentatività della filiera organizzata: numero dei soggetti che aderiscono alla filiera organizzata” sarà valorizzato come sotto riportato:

codice	Indicatore / intensità	punteggio
16.10.1.Ma	Numero di imprese di trasformazione / commercializzazione che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.2 - livello ALTO (*): >4	6
16.10.1.Mb	Numero di imprese di trasformazione / commercializzazione che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.2 - livello MEDIO (*): tra 3 e 4	4
16.10.1.Mc	Numero di imprese di trasformazione / commercializzazione che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.2 - livello BASSO (*): tra 1 e 2	2
16.10.1.Na	Numero di imprese agricole che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.1 - - livello ALTO (*): >7	8
16.10.1.Nb	Numero di imprese agricole che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.1 - - livello MEDIO (*): tra 4-7	5
16.10.1.Nc	Numero di imprese agricole che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.1 - - livello BASSO (*): tra 1 e 3	2

Ai fini dell'ammissibilità è necessario raggiungere un punteggio minimo di accesso di 35, da ottenere con almeno 4 criteri di selezione.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere posseduti ed espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

ARTICOLO 11

Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo Pagatore (AGEA).

Possono essere presentate domande di pagamento per:

- erogazione parziale a seguito di presentazione di stato di avanzamento (acconto);
- saldo finale.

Conformemente a quanto stabilito dall' art. 11 dell'allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali." alla Deliberazione n.147 del 5 aprile 2016 è consentita la presentazione di una unica domanda di pagamento di acconto.

L'acconto in corso d'opera può essere richiesto allorché il progetto presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione e non può superare l'80% del contributo concesso.

I beneficiari degli aiuti, devono concludere il progetto approvato entro i termini stabiliti nel Provvedimento di concessione del contributo e/o delle eventuali proroghe e devono, entro i successivi 90 gg., presentare la domanda di pagamento per il saldo finale, così come previsto dall'art. 12 dell' allegato I alla DGR n.147/2016 e ss.mm.ii., allegando la documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

In caso di investimenti realizzati solo parzialmente (Art. 15 dell'allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n.147 del 5 aprile 2016) rispetto all'iniziativa progettuale approvata (progetto di filiera), ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato.

Qualora sia riscontrato che il progetto di filiera realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della

concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto.

Ai fini della presente misura, affinché il lotto sia considerato funzionale devono essere realizzati gli investimenti a valere su almeno una sottomisura 4.1 e almeno una sottomisura 4.2, definite come sotto misure obbligatorie della "filiera organizzata".

E' possibile in tal caso procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con acconti precedentemente erogati e fatta salva l'eventuale applicazione delle riduzioni.

L'accertamento finale comporterà inoltre la verifica del numero dei soggetti cooperanti che hanno portato a termine l'iniziativa progettuale approvata, sulla base del quale verrà parametrato il saldo finale.

Rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di filiera

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione di fine lavori del progetto di filiera (per le domande di saldo) ai sensi dell'art. 14 dell'allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n.147 del 5 aprile 2016;
- Relazione tecnica descrittiva riepilogativa degli interventi realizzati da ciascun componente, del livello di conseguimento degli obiettivi preposti, in termini economico/ finanziari anche in ordine al valore aggiunto e alla ricaduta sui singoli partecipanti;
- Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- Copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento;
- Documentazione attestante la realizzazione degli investimenti relativi alle sottomisure obbligatorie 4.1 e 4.2.

Le spese sostenute per la realizzazione del progetto di filiera dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Sono ammesse le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Il controllo amministrativo della domanda di pagamento effettuerà la verifica della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto approvato, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di **60 giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale.

ARTICOLO 12

Procedure di attuazione

a) Controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento

Tutte le domande di sostegno e di pagamento verranno sottoposte a controlli amministrativi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 e ss.mm.ii.

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area della competente Direzione Regionale predisponde l'elenco regionale delle domande presentate e rilasciate informaticamente con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa (sarà considerata la sede legale del soggetto beneficiario).

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

L'istruttoria amministrativa relativa alle domande di sostegno e di pagamento verrà condotta secondo quanto stabilito rispettivamente dagli art. 17 e 18 dell' allegato I alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente tipologia di operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;

- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel presente bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l'Area Decentrata dell'Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Ai sensi del D.P.R. 1199/71 può essere proposto in unica istanza, all'organo sovraordinato, ricorso gerarchico contro atti amministrativi non definitivi.

Al termine delle istruttorie amministrative l'ADA competente per territorio, provvederà a trasmettere la graduatoria provinciale delle domande istruite positivamente, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili alla Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, la quale formalizzerà con atti dirigenziali pubblicati sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL):

- l'elenco delle “domande non ammissibili”, debitamente motivate;
- la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, possono essere finanziate (domande “ammesse a finanziamento”) e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate (domande “ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi”).

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

b) Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, le competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

Il provvedimento di concessione, redatto secondo lo schema definito dall'Autorità di gestione, e notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, entro trenta giorni dalla data di adozione della Determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA tramite PEC non oltre il trentesimo giorno dalla notifica.

c) Tempi di esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe

Il progetto deve essere completato entro un massimo di 36 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, comprensivo di eventuali proroghe.

Per completamento degli interventi deve intendersi la conclusione delle attività previste dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, corrispondente al cronoprogramma, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare le attività per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che il progetto possa essere comunque ultimato nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento del

progetto; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a 365 giorni.

d) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei casi individuati dall'art. 33 dell' allegato I alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

e) Varianti e adeguamenti tecnici

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 dell'allegato I alla DGR n.147/2016 e ss.mm.ii sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso al contributo e relative al numero dei partecipanti alla filiera. Per le varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni contenute nel suddetto articolo. Le varianti in corso d'opera devono essere determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e devono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante e, ove necessario, gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario, così come disciplinati dall'art 32 comma 5 dell' allegato I alla DGR n.147/2016 e ss.mm.ii.

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

f) Controlli in loco

Le operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e secondo quanto stabilito dall'art. 19. Ove un controllo sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

g) Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 dell'allegato I alla DGR 147/2016 e ss.mm.ii e fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo documento predisposto dall'Autorità di Gestione di concerto con le Direzioni regionali contenente le norme attuative regionali coerenti con la normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia.

h) Disposizioni per l'esame dei reclami

L'attuazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, si procederà in coerenza con quanto stabilito al capitolo 15 del programma di sviluppo rurale 2014/2020.

I) Controlli ex post

Le operazioni connesse alla presente sottomisura saranno oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando all'art. 5 “**Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni**” e riportati nell'atto di concessione del contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 20 dell'allegato I alla D.G.R. 147/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 13

Disposizioni generali

a) Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione, solo nel caso di errori palesi secondo le specifiche indicate dall'art.27 della DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino alla data di chiusura dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento.

b) Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento si rimanda:

- all'art.30 “*Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento*” del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite;
- all'art. 7 “*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*” del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” e ss.mm.ii.

c) Conservazione e disponibilità dei documenti

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica) nel rispetto delle specifiche di cui all'art.31 del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

d) IVA e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto e gli interessi passivi non sono ammissibili a contributo salvo i casi indicati all'art. 11 del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e del richiamato art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

e) Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto, secondo le modalità previste dall'art. 25 del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
2. al documento "*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*" adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. al documento relativo "Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. ai documenti "*Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese*" e "*Produzioni Standard*" adottati con determinazione n.G03871 del 18/04/2016;
5. ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

ARTICOLO 14

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur>.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.

Obblighi dell'autorità di gestione:

L'Autorità di Gestione provvede:

- a realizzare le attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 15.3 del programma ed in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 808/2014.
- a redigere e pubblicare per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata, l'elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE.
- ad informare i beneficiari del fatto che l'accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.

Obblighi del beneficiario

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento a quanto stabilito dall'art.38 della DGR n.147/2016.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>.

ARTICOLO 15

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 1.350.000,00.

L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e

finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.